

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3568

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GENTILE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 2005

—————

Disposizioni per il riconoscimento ai medici fiscali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale del trattamento normativo ed economico previsto per i medici del Servizio sanitario nazionale convenzionati con le aziende sanitarie locali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Dopo anni di precariato nelle liste dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e a distanza di molti anni dall'approvazione e dalla piena operatività delle liste speciali, i medici titolari di incarico fiduciario con l'INPS non hanno ancora ottenuto il riconoscimento di una posizione giuridica che permetta loro di poter svolgere la professione con una retribuzione adeguata e con tutti i presupposti giuridici e pensionistici propri della loro attività. Il rapporto con l'INPS, infatti, impedisce ai medici di svolgere qualsiasi altra attività lavorativa, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con altro datore di lavoro pubblico o privato. Ne consegue che il medico che svolge la propria attività presso l'INPS non ha la possibilità di un impegno nella libera professione. Di contro, il medico è retribuito «a prestazione», ed ha l'obbligo di reperibilità e di disponibilità nei giorni feriali e festivi senza alcuna retribuzione. Oltre a ciò, tale medico non ha alcun trattamento integrativo e deve sopportare una serie di costi aggiuntivi, quali l'assicurazione per infortuni sul lavoro, l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi lesi durante l'espletamento della prestazione e la contribuzione pensionistica.

Pur essendo l'incarico a tempo indeterminato, l'Istituto non si obbliga a garantire la permanenza nello stesso per ogni sanitario

impiegato, predetermina il trattamento economico ed assegna i controlli da eseguire nella fascia oraria di reperibilità. L'INPS, da ultimo, è esonerato dal garantire la dignità del medico impiegato per quanto attiene alla comunità tipologica dei controlli assegnati, alla regolamentazione formale della sede di appartenenza ed alle modalità di accesso alla stessa da parte dei medici. È, quindi, necessario che l'Istituto assicuri ai medici un adeguato trattamento retributivo e tutte quelle garanzie giuridiche e pensionistiche che derivano da un regolare contratto di lavoro.

Nel presente disegno di legge, si è scelto come punto di riferimento il contratto di lavoro in convenzione che i medici del Servizio sanitario nazionale (SSN) stipulano con le aziende sanitarie locali, perché per alcuni aspetti risulta simile al rapporto di lavoro previsto per i medici dell'INPS. Infatti una serie di requisiti, quali il collegamento dell'attività svolta con i fini istituzionali dell'ente, l'esclusività del rapporto di lavoro, il carattere continuativo e non episodico della prestazione e la collocazione in subordine nell'organizzazione dell'ente, nonché il controllo che l'Istituto esercita sui medici, rendono il rapporto di lavoro dei medici convenzionati con il SSN assimilabile a quello dei medici fiscali dell'INPS.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) si impegna a garantire al personale medico, titolare di incarico per l'esecuzione di visite mediche, che risulti in servizio presso lo stesso Istituto ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1996, alla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento normativo ed economico previsto per i medici del Servizio sanitario nazionale convenzionati con le aziende sanitarie locali (ASL), ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2.

1. È riconosciuto al personale medico in servizio di cui al comma 1 il diritto di optare per l'applicazione del regime contrattuale e normativo previsto per i medici del Servizio sanitario nazionale convenzionati con le ASL, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o per il mantenimento del regime precedentemente in vigore.

Art. 3.

1. Il trattamento di cui all'articolo 1 decorre, ai fini giuridici e di anzianità, dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ai fini economici dalla data di effettivo inizio di svolgimento delle funzioni, salvi gli effetti di cui all'articolo 2.

Art. 4.

1. L'INPS provvede ad adottare le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni della presente legge entro e non oltre un mese dalla data di entrata in vigore della medesima.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.